



**Onorevoli Senatori componenti  
1° Commissione permanente  
Affari Costituzionali  
Senato della Repubblica**

*Oggetto : DDL N. 1577 - Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, art. 10, comma 1° lettera b) numero 4. Proposta di stralcio S10.1, ed emendamenti 10.68 - 10.69 - 10.70 - 10.71 - 10.72*

La Libera Associazione dei Segretari Comunali L.A.S.E.C. sostiene la proposta di stralcio S10.1 e gli emendamenti 10.68 - 10.69 - 10.70 - 10.71 - 10.72, richiamati in oggetto che prevedono tutti lo stralcio o la soppressione del comma 1, lettera b), numero 4 dell'art. 10 del DDL N. 1577, per evitare che si proceda alla abolizione della figura del Segretario Comunale e che si privi la Pubblica Amministrazione di esperienze e capacità espresse da tale categoria di pubblici dipendenti maturate attraverso un considerevole percorso pubblico di selezione e formazione.

Per ottenere la iscrizione all'Albo occorre, infatti, superare particolari e selettive procedure concorsuali, ed un corso formativo della durata di 12 mesi.

Questo articolato percorso formativo è finalizzato ad ottenere una specializzata ed estesa competenza trasversale in campo giuridico ed economico che consente al segretario comunale di svolgere qualificata attività rogatoria e di supporto tecnico altamente qualificato in materia giuridica o finanziaria e contabile che si ravvisa non essere fungibile con altre e generiche figure dirigenziali.

L'art. 10 del DDL 1577 prevede principi e criteri direttivi per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica.

Il numero 4 della lettera b), comma 1° dell'art. 1 del richiamato DDL 1577 prevede l'abolizione della figura del segretario comunale e l'inserimento di coloro che sono iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98 del T.U.O.E.L. in una apposita sezione ad esaurimento del ruolo dei dirigenti locali.

I segretari comunali sono una particolare figura professionale la cui qualificazione giuridica è espressamente contenuta nell'art. 11, comma 8, del D.P.R. n. 465 del 1997, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, che individua in essi una autonoma tipologia professionale.

L'ARAN, in conformità con quanto sostenuto dalla giurisprudenza, (nota n. 6543 del 16.09.1999) ha confermato che la natura giuridica da attribuire al Segretario è quella di professionista pubblico.

In materia di mobilità, l'art. 32 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e provinciali del 16 maggio 2001, prevede espressamente che il segretario collocato nelle fasce A e B è equiparato al personale con qualifica dirigenziale.

E' di tutta evidenza che la soppressione del punto 4 lettera b), comma 1° dell'art. 10 non comporta nuove e maggiori spese, in quanto si assicura una completa invarianza della spesa.

L'abrogazione di questa figura professionale, che assicura competenze consolidate e certificate, comporterebbe, al contrario, la necessità da parte degli enti locali, massimamente nei piccoli e medi comuni, di reperire servizi e prestazioni equivalenti da parte di professionisti esterni con indubitabile aggravio di spesa, attesa la sperimentata e specificata professionalità dei segretari comunali.

L'abolizione comporterebbe, in questo particolare momento storico, una difficile ricollocazione del personale, se si considerano i problemi già insorti per i dipendenti provinciali in esubero.

La complessiva configurazione dell'art. 10, comma 1°, lettera b) n. 4 che prevede l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, e la facoltà per gli enti locali privi di figure dirigenziali, di nominare un dirigente apicale, in luogo del segretario comunale -enti locali, questi, che rappresentano il 70% del totale dei comuni italiani- comporterà un aumento notevole del numero dei segretari privi di incarico, in termini di migliaia di pubblici dipendenti ai quali corrispondere una retribuzione per un congruo periodo di tempo e la successiva perdita del contratto di lavoro, con la decadenza dal servizio.

L'impatto finanziario dell'abolizione sarebbe, dunque, considerevole, atteso che la lettera g) dell'art. 10 prevede espressamente che al collocamento in disponibilità "dei dirigenti privi di incarico" corrisponda il riconoscimento del trattamento economico fondamentale e della parte fissa dello stipendio.

Oltre alla comprensibile dimensione umana del problema, occorre considerare che gli enti locali sarebbero privati, ex abrupto, di figure professionali di elevate competenze equiparabili a quelle notarili e ad altre professioni giuridiche, e che, attualmente, forniscono le loro prestazioni ad un costo fisso e contenuto, attraverso lo svolgimento di compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'ente locale.

La richiesta di stralcio e soppressione delle disposizioni previste dal n. 4 lettera b), del comma 1 dell'art. 10 DDL 1577 è stata, a suo tempo, sostenuta oltre che da questa associazione, dall'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani (ANPCI) che rappresenta come detto circa il 70% dei comuni italiani e dalla CISL-Funzione Pubblica.

**Il Presidente**  
Maria De Zio